

OGGETTO: Pratica n. 45/AS/2019. Quesito in merito all'adozione del parere previsto dalla Circolare CSM n. 11315 del 26 giugno 2018.
(delibera 8 maggio 2019)

Il Consiglio

- rilevato che con decreto del 31 ottobre 2018 il presidente della Corte d'appello di XXX ha diramato *“interpello per l'applicazione semestrale di due magistrati del distretto presso la sezione civile e la sezione civile e promiscua del Tribunale di XXX”*;
- letto lo schema di decreto 1/2018/S del 4 dicembre 2018, a firma del presidente della Corte d'appello di XXX;
- lette le osservazioni proposte avverso tale schema, in data 10 dicembre 2018, dal presidente facente funzioni della sezione lavoro del Tribunale di XXX, *“anche a nome dei componenti della sezione”*;
- letto il parere reso in data 11 dicembre 2018 dal Consiglio giudiziario di XXX;
- letto il successivo decreto n. 1/2019/M del 7 gennaio 2019, a firma del presidente della Corte d'appello di XXX;
- lette le osservazioni rese in data 11 gennaio 2019 avverso tale decreto da parte di undici giudici della sezione lavoro del Tribunale di XXX;
- considerato che nella seduta del 5 marzo 2019 la Settima Commissione ha chiesto un'integrazione istruttoria, alla quale è giunta risposta in data 13 marzo 2019;
- letta la Circolare del 20 giugno 2018 in tema di applicazioni e supplenze:

OSSERVA

Con il decreto n. 1/2019/M il presidente della Corte d'appello di XXX ha applicato al Tribunale di XXX i seguenti magistrati del Tribunale di XXX: il dott. XXX, su sua domanda, dal 1° febbraio 2019 fino al 31 luglio 2019, per il settore civile e per cinque giorni alla settimana; per le controversie di lavoro *“10 giudici della sezione lavoro del Tribunale di XXX che hanno dato la loro disponibilità”*, dal 1° febbraio 2019 al 30 aprile 2019, sulla base di un turno (*“per una o due settimane, anche non consecutive”*), con *“coordinamento effettuato dalla dott.ssa XXX, alla quale viene affidato il compito di coordinare il lavoro”*.

Le osservazioni proposte avverso tale decreto da undici giudici della sezione lavoro del Tribunale di XXX sono le seguenti:

1. aver emesso un decreto immediatamente esecutivo invece di uno schema di decreto, in violazione dell'art. 102 della Circolare 11315/2018 in tema di applicazioni e supplenze;
2. carenza di motivazione per l'omessa indicazione delle *“esigenze imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione”*, ponderate con quelle dell'ufficio di provenienza;
3. carenza di motivazione per l'omessa indicazione delle ragioni per cui non si poteva procedere ad una coassegnazione infradistrettuale, nel qual caso, in virtù delle relative tabelle, si doveva attingere dal Tribunale di XXX che, contrariamente alla sezione lavoro del Tribunale di XXX, *“è a pieno organico”*;
4. violazione dell'art. 101, comma 3, della suddetta circolare perché né lo schema di decreto né il decreto sono corredati dalle piante organiche e dalle statistiche relative ai carichi di lavoro dell'ufficio di provenienza e di destinazione;

5. non corrispondenza tra l'interpello ed il decreto, visto che il primo non indicava che l'applicazione avrebbe riguardato anche il settore lavoro;
6. erronea indicazione della disponibilità di essi giudici all'applicazione, mentre invece *“la disponibilità ad un'applicazione congiunta era subordinata alla ricezione da parte del C.G. dei rilievi critici mossi sia con riferimento alle modalità con le quali era stata disposta l'applicazione del dr. XXX, sia con riferimento alla sussistenza dei presupposti per adottare il provvedimento di applicazione di un giudice del Tribunale di XXX”*;
7. insussistenza dei presupposti sostanziali per l'applicazione giacché l'eventuale sottodimensionamento della pianta organica del Tribunale di XXX *“potrebbe giustificare la richiesta di un ampliamento della pianta organica ma non certo di una applicazione infradistrettuale, che deve essere riferita a situazioni contingenti”*. Inoltre, il ruolo sul quale dovrebbe effettuarsi l'applicazione è *“giovane ed ottimamente gestito”* e potrebbe rimanere scoperto per poco più di tre mesi, laddove invece non sono stati valutati *“i disagi che l'applicazione comporterebbe alla sezione lavoro del Tribunale di XXX (sia ai giudici che alla Cancelleria); in particolare, appare molto gravosa la necessità di rifissare tutte le cause la cui trattazione è prevista nel periodo di applicazione ad XXX, anche quelle nelle quali devono essere sentiti parti e testimoni”*.

Le osservazioni si chiudono con la richiesta, diretta al Consiglio superiore, di annullare il decreto e di rispondere al seguente quesito: *“ai sensi degli artt. 101 e ss. della circolare n. P 11315 del 26 giugno 2018 può il C.G. esprimere parere favorevole preventivo ad un provvedimento di applicazione infradistrettuale non ancora emanato e pubblicato, prima che i destinatari ne abbiano avuto conoscenza”*.

Parzialmente conformi all'oggetto sono i quesiti posti dal Consiglio giudiziario di XXX nella seduta del 22 febbraio 2019, quesiti che riguardano: 1) la possibilità per il Consiglio giudiziario di *“adottare, anziché un parere contrario, un parere favorevole condizionato all'accoglimento delle modifiche”*; 2) ove il Consiglio giudiziario renda tale parere favorevole condizionato, il presidente della Corte o il procuratore generale sono tenuti ad adottare un nuovo schema di decreto, da sottoporre ad ulteriore approvazione da parte del Consiglio giudiziario, oppure possono *“direttamente adottare il decreto di applicazione che recepisce le modifiche previste nel parere favorevole condizionato”*?; 3) in quest'ultimo caso, qual è lo spazio di *“controllo successivo del Consiglio giudiziario sulla conformità del decreto allo schema di applicazione, come integrato dal parere favorevole condizionato”*?

Ciò posto, appare opportuno muovere dalla valutazione sull'approvazione del decreto n. 1/2019.

Ritiene in proposito il Consiglio che il decreto non possa essere approvato.

Risulta infatti preclusiva ed assorbente la riscontrata violazione della norma di cui all'art. 102 della Circolare. Tale norma prevede che il decreto di applicazione infradistrettuale dei magistrati giudicanti o requirenti debba essere preceduto da uno *“schema”*, che va comunicato al magistrato destinatario e va trasmesso al Consiglio giudiziario; il magistrato destinatario può *“formulare eventuali osservazioni entro cinque giorni dalla ricezione”* ed il Consiglio giudiziario deve, a sua volta, redigere un parere nei sette giorni successivi; parere che, se positivo, determina l'immediata esecutività del decreto.

Nel caso di specie, il contenuto del decreto del 7 gennaio 2019 è stato parzialmente difforme rispetto allo schema iniziale che il presidente della Corte aveva formulato e trasmesso in data 4 dicembre 2018: se infatti lo schema prevedeva l'applicazione al Tribunale di XXX, dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019 e per le controversie di lavoro, di un singolo magistrato (il dott. XXX), il successivo decreto ha previsto l'applicazione, sempre al settore lavoro del Tribunale di XXX, dal 1° febbraio 2019 al 30 aprile 2019 di *“10 giudici della sezione lavoro del Tribunale di XXX che hanno dato la loro disponibilità e che si recheranno a turno (per una o due settimane, anche non*

consecutive) presso il Tribunale di XXX, con il coordinamento effettuato dalla dott.ssa XXX, alla quale viene affidato il compito di regolare il lavoro (e i turni) dei colleghi e di concordare con il Presidente del Tribunale di XXX il relativo quomodo, anche per quanto riguarda tutti gli aspetti informatici e logistici". Dunque, oltre ad una parziale diversità temporale e a prescrizioni ulteriori relative al quomodo, il decreto differisce dallo schema quanto ai magistrati destinatari: non più un solo magistrato ma dieci magistrati a turnazione tra loro.

Dinanzi agli elementi di diversità appena indicati, il presidente della Corte doveva necessariamente formulare un nuovo schema, da sottoporre all'esame dei magistrati destinatari, i quali potevano proporre osservazioni. Ciò invece non è accaduto ed è stato emesso direttamente il decreto, precludendo agli interessati di poter svolgere osservazioni ed al Consiglio giudiziario di poterle valutare nel proprio parere.

Non osta a tale conclusione la circostanza che avverso lo schema di decreto i destinatari della successiva applicazione avevano comunque presentato osservazioni (per il tramite del presidente della sezione), nelle quali avevano manifestato la disponibilità, in via meramente subordinata, ad essere poi applicati con le modalità stabilite nel successivo decreto. Tale disponibilità era stata appunto manifestata soltanto in via subordinata, mentre in via principale gli stessi si erano opposti all'applicazione, sulla base di una pluralità di specifiche argomentazioni. Tali osservazioni di merito non sono state in alcun modo valutate dal decreto in esame, nel quale si dà unicamente atto della "disponibilità" manifestata dagli interessati, senza indicare che essa era stata palesata soltanto in via subordinata. Invece, qualora fosse stato emesso uno schema di decreto e gli interessati avessero reiterato quelle osservazioni (ovvero ne avessero presentate altre), il presidente della Corte ed il Consiglio giudiziario, ciascuno nelle proprie competenze, le avrebbero dovute valutare, trattandosi di osservazioni relative ai presupposti dell'applicazione, che non sono stati esaminate; di qui la compromissione sostanziale del diritto di partecipazione al procedimento da parte degli interessati.

Né è qui dirimente che sul contenuto dello schema il Consiglio giudiziario di XXX avesse formulato un parere negativo che, allo stesso tempo, manifestava "*sin d'ora parere favorevole ad un eventuale schema di decreto di applicazione che tenga conto della disponibilità all'applicazione endo-distrettuale manifestata da alcuni giudici della sezione lavoro*": la partecipazione procedimentale imposta dall'art. 102 non riguarda solo il Consiglio giudiziario ma anche i magistrati interessati, e l'una cosa non può essere sostitutiva dell'altra.

Non è poi possibile riqualificare il decreto come un'assegnazione congiunta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 71 e seguenti della circolare in oggetto. Tale riqualificazione appare esclusa dal contenuto obiettivo del decreto e dalle modalità attuative che esso ha ricevuto, visto che, così come riferito nella nota del 12 marzo a firma della dott.ssa XXX, "*i giudici applicati hanno rinviato tutte le proprie udienze fissate a XXX nella settimana di applicazione...*". Peraltro, ai sensi dell'art. 81 della Circolare, anche il provvedimento di assegnazione congiunta richiedeva il successivo parere del Consiglio giudiziario.

Sulla base di quanto ora scritto va data risposta ai quesiti posti, rispetto ai quali può affermarsi che: a) ai sensi dell'art. 102 della circolare, il Consiglio giudiziario, unitamente ad un parere sullo schema di decreto posto alla sua attenzione, può formulare anche un parere preventivo nel quale espliciti ed anticipi la propria valutazione positiva su un successivo decreto da emanare con un determinato contenuto. Si tratta infatti di un modo di procedere non escluso dalla norma appena citata e coerente con il generale principio di economicità che ispira l'azione amministrativa; b) anche in questo caso, il dirigente dell'ufficio deve emettere un nuovo schema di decreto, sul quale i magistrati interessati possono formulare osservazioni nei termini previsti dall'art. 102. Ciò per le ragioni sopra indicate; c) nel caso di cui al punto b), il Consiglio giudiziario deve emettere un nuovo parere, che è necessario sia per valutare le osservazioni eventualmente presentate dai magistrati interessati sia per conferire l'immediata esecutività al decreto, altrimenti preclusa.

Pertanto, si

delibera

di non approvare il decreto n. 1/2019/M, emesso in data 7 gennaio 2019 dal presidente della Corte d'appello di XXX e di rispondere ai quesiti di cui in premessa nei termini che seguono: a) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102 della Circolare in tema di applicazioni e supplenze, il Consiglio giudiziario, unitamente al parere sullo schema di decreto posto alla sua attenzione, può formulare anche un parere preventivo nel quale espliciti ed anticipi la propria valutazione positiva su un successivo decreto da emanare con un determinato contenuto; b) nel caso di cui alla lettera a), il dirigente dell'ufficio deve emettere un nuovo schema di decreto, sul quale i magistrati interessati possono formulare osservazioni nei termini previsti dall'art. 102 ed il Consiglio giudiziario deve emettere un nuovo parere.”